

Reg. Sent. 8310/2021
N. 5767/15 RGA
N. 7919/10 RGNR

(TERMINE 30 GIORNI) 7
data sentenza 14.12.2021
data deposito sentenza 23.12.2021
data redazione scheda

CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA PENALE

la Corte di Appello di Torino- Sezione Terza Penale- riunita in camera di consiglio nelle
persone dei Magistrati

Dott. ssa M. C. Christillin	Presidente
Dott.S. Bascucci.	Consigliere
Dott. F. Scarzella	Consigliere relatore

Alla pubblica udienza del 14.12.2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

MAFFEO Filippo, nato a Sant'Angelo all'Esca (AV) il 17.10.1950, elettivamente
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Giorgia Trucchi del foro di Imperia, libero
presente

Difeso di fiducia dall'Avv. CERBONI Roberto del Foro di Grosseto, con studio in
Grosseto, via Liri nr. 8, presente

IMPUTATO in primo grado

*Per il reato di cui agli arti. 595 co. 2 e 3 c.p., 13 Legge 13.02.48 nr. 47 perché inviando,
alla redazione locale di Imperia del quotidiano La Stampa un articolo intitolato "Contro
di me soltanto calunnie", articolo pubblicato nell'edizione locale del giorno 16 dicembre
2009, a sua firma con l'indicazione della sua qualifica di Sostituto Procuratore della
Repubblica di Imperia, offendeva la reputazione della collega Sostituto Procuratore*

dr.ssa Maria Paola MARRALI, in particolare affermando falsamente che la notizia degli SMS inviati alla MARRALI e riportata dagli organi di stampa, fosse stata artatamente creata contro di lui, e utilizzando le espressioni "perché interessa il gossip e non la tutela della legalità, violata da oltre tre anni e non ancora ripristinata?", "le scuole di disinformazione insegnano che per prevenire o coprire uno scandalo occorre crearne un altro, al quale si deve dare il massimo risalto" e "avviene così che — come mi dicono tante persone influenti, sagge e disinteressate — che al vero fatto censurabile dalla legge squarciata e dell'incompatibilità elusa — unico fatto certamente assodato — si sovrappone, con frenesia massmediatica, "lo scandalo degli sms" — anzi lo stalking via sms, di per sé risibile ed è per di più costruito sulle voci di corridoio".

Con le aggravanti di aver commesso il fatto col mezzo della stampa e con attribuzione di un fatto determinato.

Commesso in Torino il 16.12.09.

APPELLANTE

nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 8.6.2015 (n. 3253/15, R.G.N.R. n. 7919/10, R.G. Trib. n. 511/2013) che

Visto l'art. 530 C.P.P.,

assolveva Filippo MAFFEO dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 comma tre C.P.P.,

indicava il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

PARTE CIVILE:

MARRALI Maria Paola, non presente personalmente

rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gastini del foro di Alessandria, presso cui è domiciliata *ex lege*, presente

Conclusioni delle parti:

Pg: non rassegna conclusioni

Difesa della parte civile: insiste nei motivi di appello

Difesa dell'imputato: chiede la conferma della sentenza

La sentenza appellata

1 Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale e della discussione delle parti, assolveva l'imputato dal reato in esame perché il fatto non costituisce reato.

2

Veniva, in particolare, rilevato che *in data 13 marzo 2010 la dott.ssa MARRALI Maria Paola, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, depositava atto di denuncia querela presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia nei confronti di MAFFEO Filippo, anch'egli Sostituto Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sulla base della pubblicazione di un articolo di giornale da lei qualificato come diffamatorio; che la querelante, a seguito di una serie di ripetute condotte da parte del collega MAFFEO, in data 16 luglio 2009 aveva presentato un esposto al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Imperia che aveva, a sua volta, trasmesso l'esposto al Consiglio Giudiziario di Genova e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova; che il quotidiano "La Stampa", sulla pagina di Imperia, con l'articolo "Contro di me solo calunnie", aveva riportato un intervento del dott. MAFFEO nel quale lo stesso si difendeva sostenendo di aver già provveduto a querelare gli articolisti ed il Direttore Responsabile del settimanale "La Riviera" e insinuava che la dott.ssa Marrali avesse deciso di rivolgersi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia in seguito alla segnalazione di incompatibilità effettuata dal MAFFEO ai sensi dell'art. 18 O.G., a fronte dell'esercizio della professione di avvocato nel Foro di Imperia da parte della di lei sorella.*

Nel corso del giudizio veniva sentita la persona offesa, che riportava *brevemente le vicende che avevano dato origine, in un primo momento, all'esposto del 16 luglio 2009 al Procuratore Capo DI MATTEI e, in seguito, alla querela depositata il 13 marzo 2010* e che riferiva che l'imputato, da una certa data in poi, le aveva inviato messaggi e rivolto attenzioni esorbitanti il rapporto professionale tra loro corrente.

Venivano escussi anche Di Mattei Bernardo e Capone Ersilio, colleghi di lavoro di entrambe le parte, che confermavano le condotte tenute dall'imputato nei confronti della persona offesa.

MAFFEO, nel corso del suo esame, dichiarava che l'intento della sua lettera era *di richiamare i giornalisti all'utilizzo di una deontologia professionale basata non sulle voci di corridoio, ma su verifiche e accertamenti concreti*, e non di offendere l'onore e la reputazione della dott.ssa Marrali, e negava di aver mandato a quest'ultima messaggi di apprezzamento fisico e di averle fatto molteplici chiamate *alternando l'utenza telefonica dell'ufficio a quella personale al fine di ottenere in qualche modo una risposta.*

Rispetto alla questione dell'incompatibilità lavorativa della persona offesa, l'imputato dichiarava *di aver saputo della situazione sin dal 2005* e sosteneva che la lettera inviata a tal riguardo alla Marrali aveva solo lo scopo di segnalare alla donna la sua complicata posizione

lavorativa.

MAFFEO spiegava, inoltre, di aver seguito anche alcuni procedimenti in materia di reati ambientali e che tra questi ve n'era uno a carico di Pizzimbone Pier Paolo - di alcuni funzionari pubblici — da lui citato *per motivare la tempistica della presentazione dell'articolo "Contro di me soltanto calunnie" alla redazione locale di Imperia del quotidiano "La Stampa"*.

Il primo giudice riteneva che la condotta contestata all'imputato, pur potenzialmente offensiva della reputazione della persona offesa, fosse scriminata dall'esercizio del diritto di critica, di cui riteneva sussistenti tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la sua configurabilità e, cioè, la verità e la rilevanza sociale della notizia e la correttezza delle espressioni a tal fine utilizzate dall'imputato.

Motivi di appello

2 Il Pg, preso atto della sopravvenuta prescrizione del reato in esame, ha rinunciato all'appello proposto dalla Procura di Torino, con atto del 27/718

2.1 Con l'odierno atto di appello la parte civile contesta il giudizio assolutorio reso dal primo giudice rilevando che "ogni parola dell'articolo (in esame) è il meditato frutto della penna e della cultura dell'imputato;" che la lettera scritta da MAFFEO "si affidava, secondo la (corretta) interpretazione che ne fornisce l'accusa, a un duplice assunto: che le accuse di *stalking* a suo carico fossero false e che esse fossero state strumentalmente costruite dalla sedicente persona offesa"; che MAFFEO veniva ritenuto responsabile, in sede disciplinare, del delitto di atti persecutori a danno della persona offesa; "che il fatto riprovevole ingiustamente attribuito alla dott.ssa Marrali, con l'asserto diffamatorio, non è l'incompatibilità (lavorativa) ma la falsa accusa di *stalking*"; che, nel caso di specie, non sono stati comunque rispettati la veridicità di quanto asserito e la continenza verbale previsti dalla legge per il valido esercizio del diritto di critica; che l'imputato non riferiva la verità avendo omesso di dichiarare che la Marrali "aveva denunciato la situazione (lavorativa propria e della sorella) al C.S.M."; che l'eventuale elusione della incompatibilità ascrivibile in capo alla Manali era riconducibile, in ogni caso, agli Organi di Autogoverno della Magistratura e non già alla persona offesa; che l'imputato addebitava alla Marrali un "comportamento già di per sé infamante"; che le spiegazioni fornite in giudizio da MAFFEO sono artificiose, poco plausibili e "inconciliabili con il tenore letterale ed il significato palese dell'articolo per cui è processo"; che l'imputato ha "furbescamente" cercato di "spezzare l'unità argomentativa del testo suddividendolo in più parti; che la "parola calunnie compare nel titolo dell'articolo" ed

era quindi idonea, agli occhi dell'imputato, per "esprimere sinteticamente il contenuto essenziale dell'intero brano e non solo di una breve divagazione iniziale"; "che tra il paragrafo in questione e quelli successivi il testo non presenta alcuna cesura"; che "le stesse espressioni utilizzate da MAFFEO" confermano "che il discorso si dipana lungo un filo unitario e riguarda una vicenda dai risvolti decisamente più pruriginosi di quelli che può assumere un problema di riservatezza degli atti investigativi"; che nessun lettore dell'articolo, "pur conoscendo nei dettagli contesto e antefatti", può essersi rappresentato le vicende di Pizzimbone invece che quelle relative alla Marrali; che, infatti, "i giornali avevano esattamente riferito che a far scoppiare il caso era stata la stessa dott.ssa Marrali"; che "le esternazioni contenute nell'articolo incriminato non solo sono gravemente offensive ma sono anche false"; che, nel caso di specie, l'imputato narrava una vicenda oggetto di percezione sensoriale afferente, come tale, l'"ambito della cronaca"; che, nel caso di specie, quanto riferito dall'imputato nella lettera in esame non poggiava su "premesse veritiere".

2.2 Con memorie trasmesse alla Cancelleria della Corte il 16.12.2020 la Difesa dell'imputato richiama i fatti storici sottesi alla vicenda in esame e il contenuto dei diversi articoli della stampa locale aventi ad oggetto le condotte illecite ascritte al proprio assistito e rileva, nel merito, che "la successione temporale (dei fatti) è incontrovertibile e sgombera il campo da ogni strumentale lettura"; che è, infatti, evidente che "la lettera a "la Stampa" ed il riferimento all'incompatibilità non era un tentativo di ribaltare il tavolo e di controbattere alle accuse della dott.ssa Marrali"- da lui al tempo ignorate; che MAFFEO, in tale frangente, avvertiva "la necessità di intervenire per rendere pubblica la sua decisione di querelare i giornalisti de "La Riviera" per denunciare la falsità delle notizie riportate"; che, rispetto alla denuncia sporta nei suoi confronti da Pizzimbone, il prevenuto "chiariva che, a tempo debito, avrebbe, eventualmente, sporto a sua volta denuncia per calunnia"; che i giornalisti autori di tali articoli si scusavano per iscritto con MAFFEO riconoscendo "di aver sbagliato, fuorviati da chi dava loro le notizie"; che l'invito di MAFFEO a discutere della situazione di incompatibilità della Marrali non era rivolta solo a quest'ultima ma all'intero ufficio; che MAFFEO non conosceva le accuse rivoltegli dalla Marrali; che non venivano prodotti in giudizio i messaggi SMS asseritamente inviati dall'imputato alla persona offesa; che le espressioni utilizzate dall'imputato nella lettera in contestazione ("ruolo..comari.. sedurre...condanna disciplinare") non erano, anche dal punto di vista semantico, riferibili alla sola Marrali; che, dalla cronologia degli eventi, risulta dimostrato che la segnalazione da lui effettuata sulla incompatibilità della collega precedeva e non seguiva l'esposto della Marrali;

che l'incompatibilità della Marrali, ai sensi dell'art. 18 ord. Giudiziario, era effettivamente esistente; che tante erano le persone interessate a "delegittimare il dott. MAFFEO" e a "determinarne il trasferimento", come, ad esempio, le numerose persone da lui indagate per reati ambientali e per scorretto utilizzo di denaro pubblico; che il diritto di critica autorizza anche l'uso di espressioni forti.

Il procedimento, inizialmente fissato per l'udienza del 17.1.2020, subiva vari rinvii: all'udienza del 18.12.2020, una prima volta per incompatibilità del consigliere dott.ss F. Bompieri e una seconda volta a causa dell'emergenza da covid-19; all'udienza del 31.3.2021 – rinviata poi d'ufficio all'udienza del 13.4.2021- per legittimo impedimento dell'imputato; all'udienza del 14.12.2021 – in cui la Corte, all'esito della discussione delle parti, decideva come da separato dispositivo- per legittimo impedimento del difensore avv. Cerboni.

Motivi della decisione

3 L'appello presentato dalla Procura di Torino va dichiarato inammissibile, ex. art. 591 c.p.p, a seguito della rinuncia effettuata dal Pg in data 27.7.2018 mentre l'atto di appello depositato nell'interesse della parte civile è infondato e, va, pertanto, rigettato.

La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.

3.1 Il giudizio di assoluzione reso dal primo giudice è del tutto condivisibile e fondato su adeguate argomentazione fattuali e giuridiche.

Le frasi riportate nell'articolo di giornale in esame, che avrebbero secondo la parte civile leso la sua reputazione, vanno esaminate nel contesto complessivo della vicenda da cui traevano origine.

L'imputato, nei mesi precedenti, era stato identificato dalla stampa locale nel magistrato che avrebbe perso la testa e avrebbe rivolto *avances*, anche di tipo sessuale, alla collega Marrali, attraverso l'ossessivo invio di numerosi messaggi SSM ("Un Tribunale a luci rosse..Magistrato tampina collega con SMS.. Tribunale *hard*, giudice nei guai per le *avances* alla collega...sono MARRALI e MAFFEO i 2 pm del caso *avances* ...Imperia, caso scottante in Procura, Pm & SMS sotto la toga...lui mi molesta...").

Il 16.12.2019 veniva anche presentata, sulla vicenda, una interpellanza parlamentare.

E', quindi, del tutto comprensibile e credibile che l'imputato, con l'intervento giornalistico in esame, cercasse di tutelare la propria immagine, ripetutamente "attaccata" dagli organi di stampa, e non già di controbattere alle accuse rivoltegli dalla collega- peraltro mai formalmente portate a sua conoscenza prima della data di redazione dell'articolo- e di offendere la reputazione di quest'ultima.

MAFFEO, con tale intervento, rendeva nota la sua decisione di querelare i giornalisti del "La Riviera" - come in effetti avvenuto - e smentiva, punto per punto, la sussistenza di tutti i fatti addebitatigli negli articoli di giornali relativi a tale vicenda ("i fatti riferiti nelle cronache non sussistono...nessuna indagine, per qualsivoglia reato, è stata promossa a Torino..non ci sono SMS a contenuto inequivoco né a luci rosse...").

MAFFEO scriveva, pertanto, tale articolo per tutelare la sua immagine pubblica, per smentire, in maniera ferma e specifica, la sussistenza dei fatti riportati dai giornali e per denunciare pubblicamente le condotte illecite che i giornalisti de "La Riviera" avrebbero tenuto nei suoi confronti.

Va, per inciso, rilevato che i due giornalisti de "La Riviera", Andrea Moggio e Mattia Mangraviti, venivano condannati per diffamazione dal Tribunale di Biella (il reato veniva dichiarato estinto in appello a seguito della remissione di querela da parte di MAFFEO) e si scusavano per iscritto con l'imputato riconoscendo di aver tenuto, nei suoi riguardi, una condotta scorretta.

L'imputato, nel frangente spazio-temporale in contestazione, si riferiva alla questione della incompatibilità ambientale della collega Marrali - peraltro mai menzionata nell'articolo in esame - non già per denigrare quest'ultima e per inscenare "un processo pubblico" nei suoi confronti ma per evidenziare che i giornalisti avevano preferito dare risalto al "gossip" invece che parlare di questioni evidentemente più serie ed effettivamente comprovate da dati fattuali a disposizione.

MAFFEO riferiva della questione della incompatibilità della collega anche al fine di prendere posizione e di controbattere a quanto pubblicato, sul punto, qualche giorno prima, dalla stampa locale ("Il Secolo XIX" e "Libero"), che aveva riferito della questione sollevata dall'imputato rispetto alla incompatibilità ambientale della collega.

L'imputato, come risulta dagli atti e come anche confermato dalla persona offesa (v. esposto del 16.7.2009), aveva proposto, con lettera del 9.7.2009, un incontro a tutti i colleghi della Procura di Imperia- compresa la Marrali- "per individuare, tutti insieme, la soluzione migliore" in merito alla situazione di incompatibilità ambientale della parte civile

dimostrando, in siffatta maniera, di voler trattare e di voler risolvere la questione all'interno dell'Ufficio di Imperia e non già sui giornali.

In base alle considerazioni fin qui esposte non risulta pertanto attendibilmente provata, oltre ogni ragionevole dubbio, l'effettiva volontà diffamatoria dell'imputato ai danni della odierna parte civile.

Lo stesso Tribunale valutava solamente "in chiave ipotetica" il discredito arrecato da tale articolo di giornale alla figura professionale della Marrali e riteneva configurabile, nel caso di specie, solo una "potenziale lesione del prestigio in ambito lavorativo" dell'odierna parte civile.

3.2 In conformità con quanto ritenuto dal primo giudice risulta in ogni caso ascrivibile, in capo all'odierno imputato, la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, rilevante ai sensi dell'art. 51 c.p..

Va a tal fine innanzitutto premesso, per costante orientamento della Suprema Corte, che, *in tema di diffamazione, ai fini dell'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, è necessario che l'articolista, nel selezionare fatti accaduti nel tempo reputati rilevanti per illustrare la personalità dei soggetti criticati, non manipoli le notizie o non le rappresenti in forma incompleta, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, l'operazione stravolga il fatto nella sua rappresentazione. (In applicazione del principio la Corte ha escluso l'applicazione dell'esimente in un caso in cui la non corretta ricostruzione cronologica dei fatti risultava funzionale a indurre i lettori a condividere il giudizio negativo apertamente manifestato, così impedendo loro di formarsi un'opinione consapevole, fondata su un'oggettiva e fedele rappresentazione dei fatti) (v. Cass. N. 57005/2018) e che in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (v. Cass. N. 7715/2014)*

Nel caso in esame, conformemente con quanto ritenuto dal Tribunale, l'imputato, con tale lettera, non stravolgeva né falsificava la verità dei fatti narrati visto che è documentalmente provata "l'attenzione mediatica dai toni scabrosi rivolta al rapporto tra la Marrali" e l'imputato; che MAFFEO querelava effettivamente i giornalisti de "La Riviera", che venivano condannati per il reato di diffamazione dal Tribunale di Biella; che nessun procedimento, anche per *stalking*, veniva promosso nei confronti del prevenuto presso il Tribunale di Torino; che gli SMS inviati dal prevenuto alla collega non avevano,

pacificamente, contenuto equivoco o a “luci rosse”; che era pendente da tempo, innanzi al CSM, la questione della incompatibilità ambientale della Marrali - ammessa anche dalla stessa parte civile; che, effettivamente, la Marrali presentava il proprio esposto al Procuratore Capo di Imperia il 16.7.2019 dopo, cioè, che l'imputato, con lettera del 6.7.2009, le aveva segnalato la sua incompatibilità ambientale allegandole la circolare emessa in materia dal CSM.

Il primo giudice, contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa, non fraintendeva, pertanto, “nella loro portata e nel loro significato, gli addebiti formulati all'imputato” né travisava “il tema storico sottoposto alla sua decisione”.

Dal contenuto dell'intervento giornalistico di MAFFEO non emerge, in maniera sufficientemente attendibile, l'effettiva volontà di quest'ultimo di accusare la Marrali di essersi “finta vittima di un gravissimo reato..col solo fine di far dimenticare la propria incompatibilità con la sorella”.

MAFFEO si limitava, con l'articolo in contestazione, a far presente che la vicenda in esame diveniva di dominio pubblico dopo che lui aveva segnalato l'incompatibilità ambientale della collega – come in effetti avvenuto, per i motivi sopra esposti- e a porre ai lettori tre diverse domande, relative alla indubbia maggiore evidenza data dai giornali al *gossip* invece che a una situazione lavorativa pendente da anni, senza accusare la Marrali- nemmeno menzionata nell'articolo- di avergli imputato, “ad arte”, la commissione di un grave fatto di reato.

Le critiche di MAFFEO sono, infatti, rivolte ai giornalisti, rei di aver soprapposto, “con frenesia massmediatica, lo scandalo degli SMS- anzi lo *stalking* via SMS”- alla questione lavorativa afferente la collega.

L'imputato, nel suo articolo, non sottintendeva che la collega tenesse nascosta al CSM la sua situazione di incompatibilità avendo dato espressamente atto che la pratica era già stata da tempo calendarizzata presso l'Organo di autogoverno della Magistratura.

Non vi è, pertanto, ragione per ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che la contestata elusione della predetta incompatibilità venisse dal prevenuto addebitata alla Marrali, stante il suo chiaro riferimento alla condotta inerte tenuta sul punto dal CSM.

La stessa Difesa evidenzia che erano “gli Organi di autogoverno della Magistratura a non ritenere il problema così rilevante” e, quindi, a ritardare ingiustificatamente la trattazione della pratica.

Come correttamente ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie, non veniva neppure violato il requisito della continenza visto che il diritto di critica, per sua natura, “consente di

ricorrere ad espressioni forti e suggestive, con il solo fine di trasmettere efficacemente il messaggio e di richiamare l'attenzione di chi legge", e che dal contenuto dell'articolo in esame non è possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, per i motivi sopra esposti, che il prevenuto addebitasse alla collega e non al CSM la ripetuta violazione della normativa di riferimento e l'elusione della incompatibilità in esame.

MAFFEO, a fronte della evidente rilevanza sociale della notizia e, soprattutto, della sua ampia eco mediatica, era legittimato, ai sensi degli artt. 21 Cost e 51 c.p., a prendere pubblicamente posizione sulla vicenda che lo riguardava in prima persona, attraverso l'utilizzo delle "colonne di un giornale".

Si concorda con la Difesa della parte civile che l'articolo in esame sia esclusivamente riferibile alla vicenda intercorsa tra lui e la collega Marrali e non alle accuse mossegli da alcuni imputati di procedimenti da lui istruiti (fra cui tale Pizzimbone Pier Paolo) ma tale circostanza, per le ragioni fin qui esposte, non rileva rispetto alla contestata sussistenza del fatto di reato in esame.

La parola "calunnie", presente nel titolo dell'articolo in contestazione, è sicuramente riferibile alla ritenuta insussistenza, da parte di MAFFEO, delle condotte persecutorie che lo stesso avrebbe posto in essere, secondo quanto narrato dalla stampa locale, ai danni della collega ma tale espressione non è di per sé sola indicativa della volontà dell'imputato di accusare la Marrali del reato di cui all'art. 368 c.p. visto che tale scritto era innanzitutto indirizzato, per quanto fin qui esposto, ai giornalisti de "La Riviera", senza alcun riferimento a un qualche comportamento giuridicamente rilevante da parte della persona offesa.

I quesiti a "cui il sedicente calunniato vorrebbe si trovasse una risposta" non sono a tal fine rilevanti in quanto afferenti a circostanze ("quanti sono i messaggi, a chi e da chi sono stati inviati..chi li ha letti, quale è il loro testo...?") la cui sussistenza è necessaria per la configurabilità del reato di cui all'art. 612 bis c.p.

Sono parimenti a tal fine irrilevanti le eccezioni di carattere semantico sollevate dalla Difesa nel proprio atto difensivo visto che la parola "ruolo" è notoriamente riferibile a una moltitudine di attività lavorative, compresa quella giornalistica, e alle "attività" di volta in volta compiute da un soggetto in una specifica vicenda; che l'espressione "chiacchiere di comari" è comunemente indicativa del "chiacchiericcio" effettuato da un determinato numero di persone rispetto a determinate notizie; che il verbo "sedurre" non è esclusivamente utilizzato in relazione al "potere" di una donna di affascinare un uomo ma anche alla capacità di un soggetto di ammaliare e di attirare l'attenzione del proprio

interlocutore.

Non è parimenti rilevante, per i fini per cui si procede, l'esito del procedimento disciplinare incardinato nei confronti di MAFFEO visto che quest'ultimo, al momento della redazione dell'articolo in esame, non poteva certo conoscere quanto avrebbero deciso il CSM prima e la Suprema Corte molti mesi dopo.

L'articolo scritto da MAFFEO è, pertanto, fondato su premesse veritiere e non stravolge né falsifica la verità dei fatti narrati.

L'appello della parte civile va, pertanto, rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna della Marrali a pagare le spese processuali del grado.

Stante la complessità della fattispecie in esame e la non manifesta infondatezza delle doglianze della parte civile (pur se non idonee ad integrare il reato di cui all'art. 595 c.p.).

Stante il carico di lavoro dell'ufficio indica in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.

PQM

Visti gli artt. 591 co. 1 lett. D) e 605 c.p.p.,

dichiara inammissibile l'appello proposto dal P.M.;

conferma l'appellata sentenza e condanna la parte civile appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

Dichiara compensate le spese processuali sostenute dall'imputato.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Torino 14.12.2021

(dott. F. Scarzella)

(dott.ssa M.F. Christillin)

Depositato in Cancelleria

oggi 23/12/2021

IL CANCELLIERE ESPERTO